



## CANONE UNICO PATRIMONIALE MODALITÀ DI APPLICAZIONE

La Legge del 27 dicembre 2019 n. 160 ha introdotto con decorrenza a partire dal 01.01.2021 **IL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**, il quale sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICP - DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Canone Concessorio Non Ricognitorio).

### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ART. 1 COMMI DA 816 A 847 DELLA LEGGE 160/2019

ART. 1 COMMA 848 DELLA LEGGE 178/2020

ART. 40 COMMA 5-TER DEL DECRETO LEGGE 77/2021

ART. 1 COMMA 838 DELLA LEGGE 197/2022

### PRESUPPOSTO IMPOSITIVO DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE

Il c. 819 dell'art. 1 della L. 160/2019 alla lett. A) individua il presupposto impositivo per il canone unico riferito **all' occupazione suolo "l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico"** mentre alla lett. b) specifica quello **delle esposizioni pubblicitarie "la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato"**.

L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone per l'occupazione suolo.

La Legge 197 del 29 dicembre 2022 ha portato una piccola novità sulla competenza territoriale del canone. Si tratta della disposizione contenuta nel comma 838 che definisce meglio la competenza tra i Comuni e gli altri Enti proprietari delle strade, specificando un nuovo criterio di soggettività attiva in base alla popolazione presente all'interno del centro abitato dei Comuni attraversati da strade provinciali. Il comma 838 della Legge 197/2022 recita: *"Al comma 818 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, concernente l'ambito di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, le parole: «di comuni» sono soppresse"*, in questo modo la nuova formulazione del comma 818 della Legge 160/2019 risulta la seguente: *"Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285"*.

### TARIFFA STANDARD ANNUA

Comune con oltre 500.000 abitanti annua **70,00 €** a mq

Comune con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti annua **60,00 €** a mq

Comune con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti annua **50,00 €** a mq

Comune con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti annua **40,00 €** a mq

Comune fino a 10.000 abitanti annua **30,00 €** a mq



### INDIRIZZI ED ORIENTAMENTI

Per quanto concerne la componente pubblicitaria e quella di occupazione suolo, visto anche il comma 820 art. 1 della L. 160/2019 il quale stabilisce che *"L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma"*, l'orientamento ormai diffuso, confermato anche dal MEF in occasione delle risposte a Telefisco 2022, è quello di suddividere i due soggetti attivi. Si avrà la seguente situazione in base alla proprietà della strada:



- **Centro abitato fino a 10.000 abitanti:** il canone per la componente pubblicitaria sarà dovuta al Comune indipendentemente dalla proprietà della strada mentre quello dell'occupazione suolo sarà della provincia per le strade urbane ed extraurbane provinciali.
- **Centro abitato superiore i 10.000 abitanti:** il canone per la componente pubblicitaria sarà dovuta al Comune e quella dell'occupazione suolo sarà di competenza comunale per le strade urbane sia comunali che provinciali mentre la competenza si sposterà alla provincia per le strade extraurbane provinciali.

La componente pubblicitaria è sempre di competenza comunale.



## IL SOGGETTO PASSIVO E LA DISCIPLINA DEL CANONE

Il soggetto passivo del Canone è presente al comma 823 dell'art. 1 della L. 160/2019 nel quale si specifica che **"Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato"**

Il canone è disciplinato dagli enti ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e devono essere indicati:

- le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
- l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
- i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
- per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui al punto precedente, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al D.Lgs. 285/1992.

## OCCUPAZIONE PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

I punti fondamentali dell'applicazione del Canone per le società che occupano con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità sono:

- Applicazione della tariffa a singola utenza di 1,50 euro per i Comuni fino a 20.000 abitanti e 1,00 euro per i comuni con più di 20.000 abitanti;
- Importo minimo pari a 800,00 euro
- Autodichiarazione da inviare tramite PEC al Comune entro il 30 aprile di ciascun anno con il numero di utenze presenti al 31 dicembre dell'anno precedente
- Rivalutazione degli importi in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente
- Effettuare il versamento mediante l'esclusivo canale di pagamento pagoPA entro il 30 aprile di ciascun anno

Con il c. 5-ter dell'art. 40 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 viene inserito il nuovo comma 831-bis alla Legge 27 dicembre 2019, n.160 per il pagamento delle antenne.



### 30 APRILE 2023

- Comunicazione ai comuni mediante posta elettronica certificata del numero di utenze risultanti al 31 dicembre 2022 da parte di chiunque effettui occupazione con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità.

### 30 APRILE 2023

- Pagamento da parte delle suddette società attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

### 31 LUGLIO 2023

- Prorogato il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 con la seduta straordinaria del 30 maggio 2023 della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

## LE DIVISIONI DELFINO & PARTNERS

<p><b>CONTABILITÀ</b></p> <p>Supporto agli uffici finanziari degli enti locali nell'attuazione di tutte le attività strategiche ed operative collegate agli adempimenti contabili</p>	<p><b>FISCALITÀ</b></p> <p>Soluzioni, consulenza e supporto operativo qualificato per la gestione di problematiche ed adempimenti fiscali con proposte personalizzate</p>	<p><b>TRIBUTI</b></p> <p>Supporto agli uffici tributari degli enti locali sia nella fase di programmazione che in quella di gestione ordinaria e recupero delle entrate</p>	<p><b>PARTECIPATE</b></p> <p>Soluzioni gestionali ed amministrative razionali e coerenti con il quadro normativo vigente a favore delle partecipate ed i loro enti soci</p>	<p><b>PERSONALE</b></p> <p>Supporto agli enti locali nella gestione giuridica, economica e strategica del personale impiegato a vario titolo nella loro attività quotidiana</p>
<p><b>AMMINISTRATIVO</b></p> <p>Supporto specialistico ed operativo agli uffici degli enti locali nella gestione dei procedimenti amministrativi, nonché in materia di anticorruzione e trasparenza</p>	<p><b>GESTIONALE</b></p> <p>Affiancamento amministrativo, economico e strategico, di enti e società, per la valutazione di progetti, forme gestionali di servizi e partenariati</p>	<p><b>CONTROLLI INTERNI</b></p> <p>Soluzioni sostenibili ed efficaci per i controlli amministrativi, contabili e gestionali nell'ente locale e per il contrasto alla corruzione</p>	<p><b>REVISIONE</b></p> <p>Supporto agli enti locali ed all'organo di revisione nelle procedure di revisione contabile; affiancamento e consulenza per il loro potenziamento</p>	<p><b>LAVORI PUBBLICI</b></p> <p>Supporto alle attività dell'ufficio tecnico degli enti locali a carattere amministrativo, contabile, tecnico, progettuale e di controllo</p>